ACCORDO TERRITORIALE DI II LIVELLO DEI SETTORI TERZIARIO E TURISMO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il giorno 20 luglio 2009 presso la sede dell'Associazione Commercianti Turismo e Servizi della Provincia di Padova,

tra

- L'Associazione Commercianti Turismo e Servizi – Piccola e Media Impresa della Provincia di Padova, rappresentata dal Presidente Fernando Zilio assistito dal Direttore Generale Federico Barbierato, dal Segretario Generale Otello Vendramin e dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali Giampietro Badan
- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Sigg.ri:

Zanovello Egidio	della FILCAMS – CGIL
Ivana Veronese e	
Fernando Bernalda	della UILTUCS – UIL
Riccardo Camporese	
Marco Bodon	della FISASCAT – CISL

- L'Ente Bilaterale Provinciale della Provincia di Padova, rappresentato dal Presidente Marco Italiano

Premesso

- Che la grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha coinvolto prima il settore industriale e successivamente quello artigianale ed ora si sta manifestando ed estendendo nel territorio della nostra provincia anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi;
- Che conseguentemente è a forte rischio la continuità di numerose imprese dei settori succitati soprattutto di piccole dimensioni determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti/e in esso occupati;
- Che i settori del terziario, della distribuzione e dei servizi unitamente al turismo,

per la maggioranza delle imprese sono interessati marginalmente dalle normative sugli ammortizzatori sociali erogati dal sistema pubblico;

- Che le parti ritengono opportuno governare la situazione di crisi prevedendo apposite procedure per l'accesso agli interventi di cui all'accordo 30 marzo 2009 tra Regione Veneto e Parti Sociali, ed eventuali successivi accordi tra le parti, al fine di prevedere procedure omogenee per le aziende del settore terziario della Provincia di Padova che chiedono l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga;
- Che l'Ente Bilaterale di Padova ha un regolamento che eroga tra i propri interventi, prestazioni, assistenze e formazione e che dunque le risorse disponibili per gli ammortizzatori risultano limitate;
- Che comunque le parti sociali desiderano predisporre in termini compatibili interventi mirati in questa fase per l'integrazione dei provvedimenti di sospensione, onde consentire alle Aziende ed ai lavoratori e lavoratrici dei comparti interessati l'utilizzo anche di detti ammortizzatori, per mantenere e consolidare i livelli occupazionali;
- Che l'Ascom di Padova ha espresso la disponibilità di concorrere, sia pure in misura limitata, alla formazione del Fondo presso l'Ente Bilaterale, finalizzato agli interventi di cui sopra per il sostegno al reddito dei lavoratori e lavoratrici;
- Che le parti condividono integralmente l'avviso comune sottoscritto il 25 marzo 2009 da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL ed Uiltucs-UIL a livello nazionale e si impegnano a sollecitare le istituzioni al fine della sua applicazione;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. In caso di crisi aziendale e/o occupazionale l'azienda comunicherà alle OO.SS. di categoria presso l'Ente Bilaterale Provinciale, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della crisi individuati

prioritariamente e laddove organizzativamente possibile, nei contratti di solidarietà e/o nella sospensione di lavoro anche a rotazione;

2. Nell'anno 2009 l'Ente Bilaterale Provinciale destinerà un finanziamento straordinario per supportare le decisioni di sostegno al reddito di cui al presente accordo pari a 70.000,00 euro;
3. A fronte di tali stanziamenti l'Ascom di Padova a sua volta, quanto prima, destinerà un'integrazione al bilancio dell'Ente Bilaterale finalizzata ad ulteriori misure di sostegno al reddito (apprendisti, contratti di solidarietà tipo B) per rendere gli interventi il più possibile incisivi;
4. Il Fondo come sopra costituito consentirà all'Ente Bilaterale di destinare tali risorse alla corresponsione ai lavoratori, che abbiano fatto richiesta tramite la propria azienda e abbiano esaurito l'iter prescritto, di un importo giornaliero per ogni lavoratore interessato pari al 20% dell'importo massimo mensile dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per le sospensioni dal lavoro per crisi aziendali effettuate dal 01 agosto 2009 al 31 dicembre 2009;
5. Al fine di accedere agli interventi straordinari previsti dalle normative vigenti, ivi compresa la CIGS in deroga e dal presente accordo, dovrà essere sottoscritto un apposito accordo sindacale tra le OO.SS. datoriali e dei lavoratori dipendenti firmatari dell'accordo e l'azienda tramite il titolare o legale rappresentante, con la possibile assistenza della propria associazione di rappresentanza e/o del proprio consulente del lavoro. In tale accordo saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori/trici interessati e la eventuale durata di corresponsione degli interventi previsti in costanza di rapporto di lavoro. L'accordo sindacale sarà stipulato presso la sede dell'Ente Bilaterale. Ad esso dovrà essere allegata l'apposita modulistica predisposta dall'Ente Bilaterale;
6. Nel caso in cui le OO.SS. firmatarie del presente accordo vengano a conoscenza di situazioni di crisi aziendali, che comportino o possano

comportare riduzione di personale o dell'orario di lavoro, previa comunicazione all'Ascom di Padova, convocheranno presso la sede dell'Ente Bilaterale le Aziende al fine di trovare le soluzioni più opportune per il mantenimento dei livelli occupazionali in applicazione del presente accordo.

7. L'accesso alle integrazioni di sostegno al reddito di cui al presente accordo sarà previsto a favore dei lavoratori/trici delle aziende regolarmente iscritte e contribuenti all'Ente Bilaterale dal primo gennaio 2006 o da almeno 18 mesi, se di costituzione successiva, e che applichino integralmente i CCNL e i contratti integrativi di II livello e si riconoscano nel sistema Confcommercio. Nel caso di aziende non iscritte all'Ente Bilaterale è prevista la possibilità di accesso alle integrazioni al reddito di cui al presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari agli arretrati dal 2006 o da almeno 18 mesi dalla data di costituzione se successiva. Gli interventi previsti sono riservati ai/alle dipendenti/e con una anzianità di servizio non inferiore ad un mese presso la stessa azienda e versanti all'Ente Bilaterale ed in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta;
8. L'Ente Bilaterale a fronte del presente accordo provvederà a deliberare le misure fin qui previste e a perfezionare uno specifico protocollo con l'INPS provinciale in esecuzione del messaggio n° 16070 del 14.07.2009 che detta e fornisce le direttive nonché il testo della convenzione;
9. Il presente accordo ha carattere sperimentale considerata anche la materia in continua evoluzione e sarà oggetto di verifica entro il mese di ottobre prossimo;

Casi particolari potranno essere oggetto di specifica valutazione a cura dell'Ente Bilaterale.

Le parti, visto il contenuto innovativo del presente accordo e l'eccezionalità del contesto economico, convengono:

o di valutare l'opportunità di organizzare interventi di riqualificazione

professionale per i lavoratori/trici sospesi e in cassa integrazione;

- di monitorare periodicamente gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche alla luce di modifiche del quadro generale e/o all'evoluzione dei riferimenti normativi e/o contrattuali a livello nazionale, regionale, provinciale;
- di impegnarsi a coordinare, in caso di crisi aziendali e/o occupazionali insistenti, anche su più province, gli accordi sindacali necessari per tutte le procedure inerenti gli ammortizzatori sociali.

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ascom

FILCAMS – CGIL

UILTUCS – UIL

FISASCAT – CISL

Ente Bilaterale Provinciale